

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE TRA  
L'ASSOCIAZIONE IL DRAGONE DI PIAGGIA E IL PARCO NAZIONALE DELLA VAL  
GRANDE NEL TERRITORIO DELL'AREA PROTETTA - PERIODO 2016-2018**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_), presso la sede operativa del Parco Nazionale Val Grande, Piazza Pretorio n.  
6 – 28905 – Vogogna (VB),

TRA

**L'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE** (nel prosieguo denominato semplicemente Parco), C.F. 93011840035, con sede in Piazza Pretorio, n. 6 - 28805 – Vogogna (VB), rappresentato dal Direttore, Dr. Tullio Bagnati, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ente Parco Nazionale della Val Grande

E

**L'ASSOCIAZIONE IL DRAGONE DI PIAGGIA** (nel prosieguo denominata semplicemente Associazione), C.F. 93035490031, con sede in Via Valle Intrasca, n. 15 – 28814 - Cambiasca (VB), rappresentata dal Presidente, Sig. Giacomino Morandi

**PREMESSO CHE :**

- l'art. 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge quadro sulle aree naturali protette*" individua, fra le finalità che l'Ente gestore di un'area protetta deve perseguire, quella fondamentale di protezione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti, integrata alla salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici che connotano il territorio e delle attività tradizionali che esso ha espresso, nonché quella di promozione dell'educazione ambientale e delle attività ricreative compatibili;
- l'Ente Parco è interessato a sviluppare sinergie e collaborazioni con soggetti che abbiano interessi e finalità comuni alle proprie;
- l'Associazione Il Dragone di Piaggia opera nel territorio dell'alta Valle Intrasca, in comune di Aurano, all'interno dell'area protetta;
- in particolare, a norma proprio Statuto, l'Associazione si prefigge la conservazione e la conoscenza storico-culturale e ambientale dell'antico alpeggio di Piaggia e di Scareno, frazioni del comune di Aurano, anche con il coinvolgimento delle comunità limitrofe (art. 4) e persegue detti scopi realizzando piccoli interventi di miglioria delle infrastrutture e dei servizi (manutenzione di mulattiere e sentieri di accesso alle località montane; pulizia dei prati e dei boschi adiacenti; manutenzione di acquedotti e fontane; canalizzazioni; uso di energia solare; collegamento alla rete web), animando iniziative di vario genere rivolte a bambini e ad adulti e sensibilizzando alla tutela del territorio e della montagna;
- a norma proprio Statuto (art. 5), l'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi sociali, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie a stabilire forme di collaborazione con altre Associazioni ed Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale;

**CONDIVISO CHE :**

- la fragilità intrinseca delle zone di montagna e la necessità di una loro intelligente e consapevole fruizione (vista quale fattore di sviluppo) rendono necessario ed opportuno l'apporto di tutte le componenti sociali che vivono la montagna nei suoi vari aspetti;
- la protezione, la valorizzazione e la fruizione delle risorse naturali e culturali della montagna sono obiettivi espressi tanto dallo Statuto del Parco, quanto dello Statuto dell'Associazione;

- l'Associazione, attraverso l'azione volontaria dei propri soci, promuove, coordina e anima azioni di volontariato ambientale e di recupero e valorizzazione del territorio di Piaggia e degli alpeggi limitrofi (recupero e/o manutenzione manufatti, pulizie di sentieri di accesso alla località e dintorni), anche nell'ambito di progetti elaborati con amministrazioni pubbliche, con altre associazioni e con soggetti privati;
- sussiste un interesse comune delle parti a strutturare la reciproca collaborazione per poter efficacemente perseguire le finalità sopra richiamate - come espresso in più occasioni d'incontro tra rappresentanti dell'Associazione e dell'Ente Parco ed in continuità con l'adesione dell'Associazione ai principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile, sottoscrivendo una convenzione pluriennale nell'ambito della quale concordare e promuovere iniziative specifiche;

#### **VISTE :**

- la nota del 05.08.2016, con cui l'Associazione ha proposto all'Ente Parco le proprie iniziative di manutenzione e valorizzazione del territorio dell'alta Valle Intrasca per l'estate-autunno 2016, esprimendo nel contempo la disponibilità a mantenere ed estendere l'impegno dei propri volontari per attività analoghe negli anni successivi e l'interesse a definire, in tale prospettiva, un accordo pluriennale di collaborazione con il Parco;
- la nota prot. n. .... del ....., con cui il Presidente del Parco ha riconosciuto il valore e l'interesse delle iniziative proposte dall'Associazione e accolto la disponibilità dell'Associazione a definire un accordo pluriennale, riconoscendo, nel contempo, l'opportunità del sostegno economico del Parco, in ragione del beneficio ottenuto per gli escursionisti e visitatori dell'area protetta;
- la determinazione del Direttore n. .... del ....., con cui l'Ente Parco ha approvato la presente convenzione;
- la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Associazione di cui al verbale della seduta in data ....., con cui è stata approvata la presente convenzione;

Tutto ciò premesso,

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1 – Oggetto dell'accordo**

Oggetto del presente accordo è la collaborazione reciproca tra l'Associazione *Il dragone di Piaggia* e l'Ente Parco Nazionale della Val Grande per la realizzazione di iniziative e progetti di presidio e valorizzazione del territorio dell'alta Valle Intrasca - in particolare della zona di Piaggia (frazione del Comune di Aurano) - ai fini fruitivi, ricreativi, culturali e didattici, proposti e precisati annualmente dall'Associazione e sostanzialmente riconducibili a:

- 1) conservazione di percorsi storici di accesso all'alpe, in particolare della "Straa di vacc" Piaggia-Occhio-Ununchio e del tratto di sentiero Piaggia-Scogno, lungo la direttrice Piaggia-Biogno;
- 2) organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, con date da stabilirsi di stagione in stagione, da svolgersi a Piaggia, Scareno e località limitrofe;
- 3) organizzazione di attività ricreative e didattiche rivolte a ragazzi, bambini e soggetti svantaggiati;
- 4) valorizzazione e conservazione di beni culturali locali (sentieri storici, cappelle votive, "luera" ecc.);
- 5) valorizzazione e conservazione del patrimonio ambientale dell'area, con particolare attenzione al castagneto da frutto.

Con il presente accordo, le parti s'impegnano, altresì:

- 1) al continuo e reciproco aggiornamento in merito ai problemi legati alla fruizione escursionistica del Parco nell'area dell'alta Valle Intrasca, in particolare di Piaggia;
- 2) a concordare, nei contenuti e nei modi, le azioni e le iniziative programmate, nel rispetto dell'elevato valore ambientale-paesaggistico dell'area protetta, nonché della tutela della wilderness e degli equilibri naturali delle zone sensibili dell'area protetta;
- 3) a promuovere, in occasione delle iniziative e dei progetti di cui sopra, la più ampia partecipazione e il coinvolgimento di volontari, appassionati, giovani e associazioni locali, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse sociali disponibili e sensibili al tema della salvaguardia della montagna e della valorizzazione dell'area protetta;
- 4) ad evidenziare chiaramente la reciproca collaborazione, attraverso l'uso del marchio-loggo di entrambe le parti nel materiale promo-pubblicitario eventualmente prodotto per la divulgazione delle iniziative concordate.

L'Associazione prende atto che in nessun caso il presente accordo garantirà un diritto di esclusiva, per le proprie componenti, in ordine alle attività previste.

## **Art. 2 – Campi di attività**

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, Ente Parco e Associazione concorderanno annualmente programmi, progetti o iniziative specifiche.

Vengono, di seguito, individuati ed elencati i principali campi di attività cui fa riferimento il presente accordo:

### *2.1. sentieri e vie di accesso a Piaggia e corti vicine*

L'Associazione s'impegna ad almeno due manutenzioni – ad inizio e fine stagione estiva – dei percorsi indicati all'art. 1 - punto 1) provvedendo:

- 1) alla verifica dello stato di percorribilità dei tracciati e dell'efficienza della segnaletica orizzontale e verticale, se esistente, con sopralluoghi periodici nel corso della stagione escursionistica, di cui almeno uno eseguito ad inizio della stessa (maggio-giugno), finalizzato alla ricognizione degli interventi manutentivi complessivamente necessari e alla definizione, in collaborazione con gli uffici tecnici del Parco, di quelli oggetto dell'attività annuale dei volontari;
- 2) all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria annualmente proposti e concordati con il Parco, indicativamente riconducibili a: taglio della vegetazione infestante; spietramento e rimozione di detriti dal piano di calpestio; pulizia di piccoli guadi e canalette di drenaggio; piccoli interventi di stabilizzazione di gradini in pietra; rinnovo della segnaletica orizzontale (segni bianchi/rossi); consolidamento di paline di sostegno della segnaletica verticale;
- 3) alla realizzazione delle attività di cui al precedente punto 2) animando, ove possibile, giornate di volontariato ambientale, che possano coinvolgere la più ampia pluralità di soggetti e contribuire a diffondere senso civico e appartenenza all'area protetta.

E' facoltà dell'Associazione proporre anche, tra le proprie iniziative annuali, interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di sentieri dell'area di Piaggia non indicati all'art. 1 – punto 1), ma comunque d'interesse per la fruizione dell'area.

Detti interventi dovranno essere preventivamente concordati con il Parco, nel rispetto delle norme generali di salvaguardia di cui al D.M. 2 marzo 1992 di istituzione dell'area protetta, della pianificazione dell'Ente e dell'equilibrio tra fruizione e tutela dell'ambiente naturale perseguito dal Parco.

In caso di posa di attrezzature per la sicurezza (catene, corde fisse, ecc...) da parte dell'Associazione, l'intervento dovrà essere eseguito e certificato da guida alpina abilitata e, con la sua realizzazione, l'Associazione si assumerà l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto realizzato.

In caso di impegno diretto di volontari per il rinnovo della segnaletica orizzontale (segnavia

applicati su elementi naturali o manufatti lungo i percorsi) valgono le indicazioni tecniche di cui all'allegato A della presente convenzione. Per manutenzione e posa di segnaletica verticale (escursionistica o turistica), saranno presi accordi specifici con l'Ente Parco, di volta in volta.

## *2.2. Attività ricreative e divulgative*

L'Associazione si impegna a garantire l'organizzazione, nel periodo di maggiore affluenza turistica in Piaggia, dei due consolidati eventi di tipo ricreativo: la festa di primavera, nella seconda domenica di aprile (anticipata o posticipata in caso di coincidenza con la Pasqua), con un intrattenimento ricollegabile alla storia dell'alpe; la festa dell'oratorio della Madonna del Rosario, nella seconda domenica di luglio, offerta agli abitanti del paese e ai turisti potenziali fruitori del Parco.

## *2.3 Attività rivolte a ragazzi, bambini e soggetti svantaggiati*

L'Associazione, avvalendosi delle strutture ricettive in comodato presenti a Piaggia, si impegna ad organizzare, come già sperimentato, giornate con ragazzi e bambini, in particolare in collaborazione con i CISS del territorio e con l'Istituto Sacra Famiglia, nonché con altre realtà del territorio con esperienze specifiche (giornate di scalate su roccia, giornate di animazione teatrale)

## *2.4. Valorizzazione beni culturali*

L'Associazione s'impegna a monitorare lo stato di conservazione dei beni culturali presenti nel territorio di Piaggia e zone limitrofe (cappelle votive, "luera", baite di particolare pregio ecc..), organizzando e collaborando ad iniziative di salvaguardia e rispettoso recupero di tali manufatti e di divulgazione della loro conoscenza.

Eventuali iniziative di manutenzione del patrimonio architettonico-artistico locale saranno promosse nel rispetto della normativa specifica, acquisendo i titoli abilitativi necessari e, se del caso, facendo intervenire le maestranze dotate della necessaria competenza.

## **Art. 3 – Responsabilità, collaborazione tra le parti, persone e mezzi impiegati**

I responsabili dell'attuazione del presente accordo sono:

- 1) per l'Associazione *Il dragone di Piaggia*, il Presidente, Sig. Giacomino Morandi;
- 2) per il Parco Nazionale Val Grande, il Direttore, Dr. Tullio Bagnati.

L'Associazione individua come *coordinatore* delle attività annualmente concordate con il Parco, la socia Ivana Ronchi, con ruolo di referente per quanto attiene l'attuazione delle iniziative condivise, dalle fasi preliminari di proposta, al confronto con gli uffici tecnici e il CFS-CTA, agli aspetti organizzativi e logistici, alla comunicazione degli eventi, al reperimento e al coordinamento dei volontari, all'efficace svolgimento delle attività sul territorio.

Per l'attuazione delle iniziative annualmente concordate, l'Associazione si avvale dei propri soci e provvede, in autonomia, all'eventuale coinvolgimento, oltre ad essi, di altri appassionati e volontari idonei, in relazione alle diverse iniziative promosse.

L'Associazione provvede in autonomia alla sottoscrizione delle assicurazioni necessarie alla tutela di tutti i volontari (soci) coinvolti nelle iniziative conseguenti al presente accordo e solleva fin d'ora l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità derivanti dalle attività svolte da essi.

In linea generale, i materiali e le attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività proposte saranno forniti dall'Associazione, dovranno rispondere alle vigenti normative di sicurezza, essere adeguate al tipo di interventi previsti ed essere affidate a persone in grado di farne un uso corretto, consapevole e in sicurezza.

Al fine di agevolare la condivisione delle proposte tra Associazione e Parco e la collaborazione allo svolgimento delle attività è costituito un gruppo di lavoro composto da

due rappresentanti attivi dell'Associazione (tra cui il *coordinatore* di cui sopra) e due rappresentanti del Parco (individuati nei due responsabili dei servizi tecnici dell'Ente).

Per proposte e progetti che possano interessare e coinvolgere altri soggetti, il gruppo di lavoro potrà eventualmente integrare altre figure.

La partecipazione dei rappresentanti dell'Associazione al gruppo di lavoro, alle attività di progettazione degli interventi e alla realizzazione delle iniziative da essi derivanti ha esclusivamente carattere volontaristico.

Eventuali contributi e rimborsi delle spese vive dei rappresentanti dovranno essere preventivamente discussi e inseriti nei progetti d'intervento, di volta in volta concordati.

#### **Art. 4 – Modalità di attuazione e impegni tra le parti**

L'attuazione della presente convenzione avverrà attraverso l'approvazione di iniziative coerenti con quanto indicato all'art. 1), proposte annualmente dall'Associazione in ragione delle situazioni rilevate sul territorio e delle attività ricreative e di divulgazione ambientale di anno in anno concretamente immaginate.

L'Associazione presenterà la propria proposta annuale in tempo utile per consentire il confronto nel gruppo di lavoro e il regolare svolgimento delle procedure (indicativamente entro la fine del mese di giugno).

La proposta consisterà in una comunicazione (eventualmente accompagnata da documentazione fotografica), che - a partire da quanto noto, rilevato sul campo ed eventualmente valutato nel gruppo di lavoro - descriva gli interventi d'interesse dell'Associazione e l'operatività ipotizzata (azioni previste, data/periodo di esecuzione, numero presunto di volontari coinvolti, mezzi e materiali necessari, ecc...).

In sede di proposta, l'Associazione potrà richiedere la collaborazione del Parco per quanto attiene, a titolo di esempio, l'effettuazione di sopralluoghi congiunti, il coordinamento della comunicazione delle iniziative e un eventuale ausilio finanziario a rimborso delle spese vive derivanti dalle attività ipotizzate (costi di trasporto, mezzi e attrezzature, spese di assicurazione, vettovaglie, ecc.); in questo caso, le spese vive presunte dovranno essere descritte nella proposta annuale.

L'Ente Parco approverà, con proprio provvedimento, le proposte dall'Associazione, stabilendo se del caso, il proprio contributo, in esecuzione degli indirizzi dell'Amministrazione assunti in sede di programmazione annuale delle spese e in ragione delle iniziative effettivamente condivise.

Sono esclusi contributi del Parco a sostegno di attività che l'Associazione offra a pagamento (ad es. pasti in occasione delle feste campestri, corsi per ragazzi, ecc...) o riferite a proprietà private dell'Associazione.

L'erogazione del contributo annualmente riconosciuto avverrà in un'unica soluzione, ad avvenuto rendiconto delle spese, secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

In caso di richiesta di ausilio finanziario del Parco per la realizzazione delle iniziative conseguenti al presente accordo, l'Associazione s'impegna a dichiarare l'entità di contributi eventualmente richiesti/accordati da altri soggetti per le medesime attività; in quest'ultimo caso, il contributo dell'Ente Parco verrà proporzionato in modo che non venga superato il pareggio del bilancio.

Il presente accordo non esclude, d'altra parte, che possano essere previsti impegni finanziari delle parti e di altri soggetti interessati, in occasione di particolari programmi o attività, sostenute da bandi e finanziamenti straordinari di fondazioni private e organismi pubblici.

L'Ente Parco monitora l'attuazione della presente convenzione e verifica la conforme esecuzione delle iniziative annuali approvate attraverso i responsabili dei servizi tecnici

dell'Ente e, se del caso, con la collaborazione del CFS-CTA, per quanto attiene le attività sul campo.

#### **Art. 5 – Rendicontazione**

Ad avvenuta esecuzione delle attività concordate e, comunque, entro e non oltre la fine di novembre di ciascun anno, l'Associazione presenterà il rendiconto delle iniziative concretamente svolte (date e descrizione dell'attività svolte, numero dei volontari presenti, risultati raggiunti).

In caso di assegnazione di contributi da parte del Parco, la relazione di cui sopra sarà corredata da consuntivo finanziario (comprensivo di voci in entrata ed in uscita), accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, attestante la veridicità delle entrate e delle uscite esposte e corredata da idonea documentazione giustificativa (copie di scontrini, fatture, ecc...).

Il contributo del Parco sarà liquidato con atto del Direttore dell'Ente in ragione delle spese effettivamente documentate a consuntivo e delle entrate (contributi diversi) complessivamente dichiarate, comunque entro il limite massimo dell'impegno formalizzato a favore dell'Associazione in sede di approvazione delle iniziative annuali.

Il contributo sarà corrisposto a mezzo di mandato di pagamento tratto sull'Istituto di Credito gestore del Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di riscontro di cui sopra, con accreditamento del relativo importo sul conto corrente bancario e/o postale indicato dall'Associazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti.

#### **Art. 6 - Durata ed efficacia**

La durata della presente convenzione è fissata in anni tre ed è quindi valida per gli anni 2016–2018.

La presente convenzione diviene impegnativa per le parti a partire dalla data di sottoscrizione e si conclude il 31.12.2018.

#### **Art. 7 - Controversie**

Per qualsiasi controversia in ordine all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Verbania.

#### **Art. 8 - Risoluzione**

La risoluzione della presente convenzione potrà avvenire nei limiti delle norme del Codice Civile e previa comunicazione scritta da far pervenire alla parte interessata.

L'Associazione è responsabile dei danni ad essa imputabili cagionati all'Ente Parco per l'inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, nei limiti di cui alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati**

I dati dell'Associazione saranno utilizzati dall'Ente Parco soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Associazione è tenuta al rispetto della normativa in materia di tutela della privacy in relazione ai dati personali trattati dall'Ente Parco e di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività in convenzione.

#### **Art. 10 - Oneri Fiscali**

Tutti gli oneri connessi al presente atto sono a carico del contraente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

## **Art. 11 - Norma Finale**

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto, si rinvia alle norme del codice civile e a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente atto, formato da numero \_\_\_\_ fogli, viene letto, approvato specificatamente - articolo per articolo, con le premesse e gli allegati - sottoscritto dalle parti, tanto in calce quanto in margine di ogni foglio, in segno di accettazione e di conferma.

Per l'Associazione *Il dragone di Piaggia*

Il Presidente  
*Giacomino Morandi*

---

Per l'Ente Parco Nazionale Val Grande

Il Direttore  
*Tullio Bagnati*

---

